



TRADUCCIÓN ITALIANO-CASTELLANO

(Perfiles 2 y 27)

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 18 settembre – 12 ottobre 2015, n. 40943
Presidente Bianchi – Relatore Pezzella

Ritenuto in fatto

1. La Corte di Appello di Campobasso, con sentenza emessa il 03.03.2015, confermava la sentenza emessa nei confronti di D.R.S. dal Tribunale di Campobasso – in composizione monocratica – in data 26 marzo 2012, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui all' art. 95 del Decreto n. 115/02, per avere indicato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso in data 14.05.2008, dati non veritieri ed in particolare per avere indicato di essere nelle condizioni reddituali per ottenere il beneficio, laddove, invece, l'Agenzia delle Entrate rilevava un reddito familiare per il 2007 diverso e superiore al limite previsto per ottenere il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, personalmente, D.R.S., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173cod. proc. pen.: * Violazione dell'art. 606, c.p.p. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia rigettato l'appello proposto dall'imputato, sostenendo che, a privare di qualsivoglia fondamento giuridico le doglianze formulate dall'appellante, fossero gli accertamenti svolti presso l'Agenzia delle Entrate di Campobasso, da cui era emerso che D.R. ed i suoi familiari avevano conseguito redditi in misura superiore a quelli dichiarati, atteso che, nell' anno 2007, non solo D.R., ma anche i di lui genitori avevano percepito redditi per complessivi euro XXX.

A parere dei giudicanti in secondo grado, dunque, appariva evidente come l'imputato non avesse assolto all'obbligo imposto dalla legge di indicare nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio tutti gli elementi costitutivi del reddito familiare ed inconfutabilmente risultanti dall' Anagrafe Tributaria, riportando come reddito complessivo familiare solo quello di cui al modello CUD 2008 relativo ad esso istante. La omissione delle indicazioni di redditi rilevanti rendeva evidente la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Invece, secondo il ricorrente, sarebbe di palmare evidenza come l'assunto motivazionale della Corte d'Appello sia manifestamente illogico e contraddittorio, giacché nessun elemento probatorio raccolto nel corso della istruttoria dibattimentale dimostrerebbe la presenza, nella condotta dell'imputato, degli estremi tipici della fattispecie addossata, e, in particolare, del dolo.



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES,
UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

**TRIBUNAL CALIFICADOR
PRUEBAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO
DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES DEL
ESTADO**

*Resolución de 10 de octubre de 2022
(BOE núm. 247, del 14.10.2022)*

Si fa rilevare che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso aveva, poi, ammesso l'istante al beneficio richiesto espressamente attestando che "l'istanza contiene tutti gli elementi e le dichiarazioni previste dal Decreto 115/2002 ed è rispettosa delle formalità prescritte". Ne discende – secondo la tesi proposta in ricorso – che l'organo deputato in prima istanza riconosceva l'ammissibilità dell'istanza ex artt. 76 e 92 Decreto 115/2002. E così pure ha fatto il giudice adito, il quale, ben avrebbe potuto procedere alla revoca del beneficio sulla scorta dell'errata considerazione del cumulo dei redditi indicato.

Sarebbe dunque evidente, per il ricorrente, la precarietà e l'insufficienza della parte motiva della sentenza impugnata, se si considera che il giudizio di responsabilità penale del D.R.S. è stato formulato sulla base della sola testimonianza del Sottotenente della Guardia di Finanza che, riferendo in relazione agli accertamenti dallo stesso effettuati presso l'Anagrafe Tributaria, evidenziava una situazione reddituale complessiva dei D.R. S. relativa all'anno 2007 ben diversa da quella dichiarata dal medesimo nell'istanza.

Considerato in diritto : I motivi sopra illustrati sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato.